

REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1923 , n. 692

Relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura. (023U0692)

Vigente al: 20-9-2022

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, Ministro per l'interno e coi Ministri per l'agricoltura, per l'industria ed il commercio e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Orario massimo normale di lavoro.

La durata massima normale della giornata di lavoro degli operai ed impiegati nelle aziende industriali o commerciali di qualunque natura, anche se abbiano carattere di Istituti di insegnamento professionale o di beneficenza, come pure negli uffici, nei lavori pubblici, negli ospedali ovunque e' prestato un lavoro salariato o stipendiato alle dipendenze o sotto il controllo diretto altrui, non potra' eccedere le otto ore al giorno o le 48 ore settimanali di lavoro effettivo. (1) ((5))

Il presente decreto non si applica al personale addetto ai lavori domestici, al personale direttivo delle aziende ed ai commessi viaggiatori.(4)

Per i lavori eseguiti a bordo delle navi, per gli uffici ed i servizi pubblici, anche se gestiti da assuntori privati, si provvedera' con separate disposizioni.

AGGIORNAMENTO (1)

Il Regio D.L. 30 giugno 1926, n. 1096, convertito senza modificazioni dalla L. 19 maggio 1927, n. 777, ha disposto (con

l'art. 1, comma 1) che "Fino a nuova disposizione, tutte le aziende commerciali ed agricole sono autorizzate ad aumentare di un'ora l'orario di lavoro, dei rispettivi operai ed impiegati, in deroga del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 e dei relativi contratti di lavoro".

 AGGIORNAMENTO (4)

La L. 14 febbraio 1958, n. 138, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni sulla limitazione dell'orario di lavoro contenute nel regio decreto-legge 15 marzo 1923, numero 692, nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e nella legge 30 ottobre 1955, n. 1079, si applicano anche al personale non viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto dei viaggiatori".

 AGGIORNAMENTO (5)

La L. 23 ottobre 1962, n. 1544, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1964, a modifica di quanto disposto dall'articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, la durata massima normale dell'orario di lavoro non potra' eccedere, per tutti i lavoratori nel sottosuolo delle miniere o che partecipano al processo di estrazione del minerale, esclusi i lavoratori delle miniere di metano, petrolio e materiali lapidei, nonche' delle cave e torbiere, fermo restando l'ammontare globale della retribuzione settimanale, le 40 ore settimanali di lavoro effettivo".

 AGGIORNAMENTO (10)

Il Decreto 3 agosto 1999(in G.U. 10/08/1999 N. 186) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nei lavori delle imprese industriali per i quali la contrattazione collettiva nazionale prevede la distribuzione dell'orario di lavoro nei periodi multiperiodali, le quaranta ore settimanali di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, come modificato dall'art. 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196, potranno essere superate entro i predetti periodi - in ogni caso non superiore ad un anno - purché complessivamente non si ecceda il citato limite medio delle quaranta ore settimanali".

Art. 2.

Aziende agricole.

Per le aziende agricole le disposizioni del presente decreto sono applicabili all'avventiziato. Per le altre forme di contratto a salario sara' provveduto in sede di regolamento di concerto con il Ministro dell'agricoltura.

Sono esclusi contratti di lavoro a compartecipazione.

Art. 3.

Caratteri del lavoro effettivo.

E' considerato lavoro effettivo ai sensi del presente decreto ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa. Conseguentemente non sono compresi nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedano per la loro natura o nella specialita' del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.

Art. 4.

Ripartizione dell'orario massimo normale su periodi ultra-settimanali.

Nei lavori agricoli e negli altri lavori per i quali ricorrano necessita' imposte da esigenze tecniche o stagionali le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali, di cui all'art. 1, potranno essere superate, purché la durata media del lavoro, entro determinati periodi, non ecceda quei limiti che saranno stabiliti con decreto Reale su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, uditi i Ministri competenti ed il Consiglio dei Ministri oppure con accordi stipulati tra le parti interessate.

Nei casi di urgenza le autorizzazioni devolute al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale possono essere date provvisoriamente dal capo circolo dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 5.

Lavoro straordinario.

E' autorizzata, quando vi sia accordo tra le parti, l'aggiunta alla giornata normale di lavoro, di cui nell'art. 1, di un periodo straordinario, che non superi le due ore al giorno e le dodici ore settimanali, od una durata media equivalente entro un periodo determinato, a condizione, in ogni caso, che il lavoro straordinario venga computato a parte e remunerato con un aumento di paga, su quella del lavoro ordinario, non inferiore al 10% o con un aumento corrispondente sui cottimi. ((2))

AGGIORNAMENTO (2)

La L. 16 luglio 1940, n. 1109, ha disposto (con l'art. 3, comma 4)

che "Tuttavia il Ministro per le corporazioni puo' autorizzare che siano effettuate ore di lavoro straordinarie in aggiunta a quelle prescritte dall'art. 5 del R. decreto-legge 15 marzo 1923-I, n. 692, stabilendone eventualmente le condizioni, sentite le Associazioni sindacali interessate".

Art. 5-bis.

((1. Nelle imprese industriali, in caso di superamento delle 45 ore settimanali, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, il datore di lavoro informa, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, la Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per territorio, che vigila sull'osservanza delle norme di cui al presente articolo.

2. Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto. In assenza di disciplina ad opera di contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative, il ricorso al lavoro straordinario e' ammesso soltanto previo accordo tra datore e prestatore di lavoro per un periodo non superiore a 250 ore annuali e a 80 ore trimestrali. La contrattazione integrativa si esercita nell'ambito dei tetti stabiliti dai contratti nazionali.

3. Il ricorso al lavoro straordinario e' inoltre ammesso, salvo diversa previsione del contratto collettivo, in relazione a:

a) casi di eccezionali esigenze tecnicoproductive e di impossibilita' di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;

b) casi di forza maggiore o casi in cui la cessazione del lavoro a orario normale costituisca un pericolo o un danno alle persone o alla produzione;

c) mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attivita' produttiva, allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposto per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in tempo utile, alle rappresentanze sindacali in azienda, nonche' altri eventi particolari individuati da contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative.

3-bis. Nei casi in cui si ricorra al lavoro straordinario ai sensi delle lettere a) e b) del comma 3, il datore di lavoro ne da' comunicazione, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, alle rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori

comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa da Lire 100.000 a Lire 300.000 per ogni singolo lavoratore adibito a lavoro straordinario oltre i limiti temporali e al di fuori dei casi previsti dalla presente legge).

((9))

 AGGIORNAMENTO (6)

Il D.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Per le violazioni di cui all'art. 5-bis, quinto comma, secondo periodo, del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689".

 AGGIORNAMENTO (7)

La L. 24 giugno 1997, n. 196, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "In attesa della nuova normativa in materia di tempi di lavoro e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni e integrazioni, continuano a trovare applicazione solo in caso di superamento delle 48 ore settimanali di lavoro".

 AGGIORNAMENTO (8)

La L. 24 giugno 1997, n. 196, come modificata dall L. 27 dicembre 1997, n. 449, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "L'orario normale di lavoro e' fissato in 40 ore settimanali. I contratti collettivi nazionali possono stabilire una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno. In attesa della nuova normativa in materia di tempi di lavoro e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni e integrazioni, continuano a trovare applicazione solo in caso di superamento delle 48 ore settimanali di lavoro".

 AGGIORNAMENTO (9)

Il Regio D.L. 29 settembre 1998, n. 335, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1998, n. 409, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica e' applicabile in via transitoria, in attesa della nuova disciplina dell'orario di lavoro.

Art. 6.

Lavori preparatori e complementari.

Sono ammesse deroghe consensuali per i lavori preparatori e complementari che debbano essere eseguiti al di fuori dell'orario normale delle aziende.

Art. 7.

Casi di forza maggiore e di imminente pericolo.

Il lavoro potrà essere prolungato al di là dei limiti indicati negli articoli precedenti, nei casi di forza maggiore ed in quelli nei quali la cessazione del lavoro ad orario normale, costituisca un pericolo e danno alle persone od alla produzione. Il prolungamento dovrà essere denunziato dal datore di lavoro all'Ispettorato del lavoro.

Art. 8.

Nullità dei patti contrari.

E' nulla ogni pattuizione contraria alle disposizioni del presente decreto.

Art. 9.

((Sanzioni amministrative

Le violazioni delle disposizioni del presente decreto da parte dei datori di lavoro e dei loro incaricati sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni)).((6))

AGGIORNAMENTO (6)

Il D.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Per le violazioni di cui all'art. 9, comma 1, secondo periodo, del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come modificato dal comma 1 del

presente articolo, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689".

Art. 10.

Regolamenti.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria ed il commercio e per l'agricoltura, saranno emanate disposizioni regolamentari per la determinazione dei lavori preparatori e complementari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 e delle modalita' necessarie all'applicazione del presente decreto, in relazione alle varie esigenze della tecnica industriale e della economia agraria.

Art. 11.

Deroghe temporanee consensuali.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale potra' consentire deroghe temporanee all'applicazione del presente decreto per determinate industrie.

Art. 12.

Entrata in vigore.

Il presente decreto entrera' in vigore quattro mesi dopo la sua pubblicazione.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per l'industria ed il commercio, e, per cio' che riguarda le aziende agricole, con il Ministro per l'agricoltura potra' differire, per un tempo non superiore ai 12 mesi il termine di entrata in vigore del presente decreto, per quelle aziende o riparti di aziende che dimostrassero di dovere, per obbedire al decreto stesso, modificare notevolmente gli impianti rispettivi.

Art. 13.

Riforme correlative.

Con R. decreto, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sara' provveduto a modificare quelle disposizioni delle vigenti leggi sul lavoro, le quali fossero di ostacolo alla introduzione del nuovo orario prescritto dal presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 15 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
CAVAZZONI.
TEOFILO ROSSI.
DE CAPITANI.

Visto, Il guardasigilli: OVIGLIO.